

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2  
00153 Roma  
Tel. 06/58.30.02.13  
Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16  
20139 - Milano  
Tel. 02/53.93.539 r.a.  
Fax 02/53.97.381

**Codice Fiscale 97207870581**



**ASSOMARE**



**Roma, 8 Settembre 2014**

**INP14280  
SM**

**Oggetto: Inps. Nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per fruire degli aiuti “de minimis” erogati dall'Istituto.**

A seguito dell'entrata in vigore dal 1 Gennaio 2014 dei nuovi Regolamenti U.E in materia “de minimis” (Regolamenti 1407/2013 e 1408/2014 – vedi la circolare Confraspporto EUR14016 dell'8 Gennaio u.s), l'Inps ha adeguato il modello per richiedere gli incentivi “de minimis” di spettanza dell'Istituto, che sono stati individuati:

- a) nello sgravio contributivo previsto dall'art. 22 della Legge 183/2011;
- b) nell'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASPI;
- c) nell'incentivo per assumere lavoratori iscritti nella “Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori”, di cui al Decreto del Ministro della Gioventù del 19 Novembre 2010.

L'Inps ha affermato che ricadono nel campo di applicazione della nuova normativa “de minimis”, anche le richieste dei predetti incentivi presentate prima del 30 Giugno u.s, quando non ancora definite oppure accolte dall'Inps dopo questa data. In entrambi i casi – prosegue l'Istituto – la sede Inps competente inviterà l'impresa interessata a ripresentare la dichiarazione “de minimis” tramite il nuovo modello entro il termine di 15 gg, a pena di rigetto della richiesta di incentivo (o, se la richiesta era stata già accolta, di revoca del provvedimento di concessione).

I testi della nota Inps e del nuovo modello di dichiarazione “de minimis”, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.